



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 del 28-11-2019

OGGETTO

GIUDIZIO N. 3363/2015 R.G. CRISCITIELLO CARMINE/COMUNE DI ATRIPALDA + AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. SENTENZA TRIBUNALE DI AVELLINO N. 6/2019. AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO ED AZIONATO DAL COMUNE DI ATRIPALDA PER RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE.DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	A
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento, notificato in data 08/03/2016, il Sig. Criscitiello Carmine adiva il Tribunale di Avellino per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.012 2015 90063749 55/000 recante anche crediti vantati dal Comune di Atripalda, pari ad euro 6.079,69, per mancato pagamento canoni di locazione inerenti gli anni dal 1999 al 2002 quale assegnatario di alloggio ERP;
- con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 7/04/2016 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Criscitiello Carmine dinanzi al Tribunale di Avellino;

Vista la Sentenza del Tribunale Avellino n.6/19, trasmessa dal legale del Comune, Avv. Pasquale Sorriento, con nota acquisita al prot. n. 396 del 07/01/2019, che ha definito il predetto giudizio promosso dal Sig. Criscitiello Carmine accogliendo il ricorso e condannando il Comune ed Agenzia delle Entrate Riscossione, con vincolo di solidarietà, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate complessivamente in €. 2.944,00 di cui 294,00 per spese, €, 700,00 per fase studio, €.700,00 per fase introduttiva, €. 1.300,00 per fase istruttoria oltre accessori;

Dato atto che con delibera di C.C. n. 18 del 14/06/2019 si riconosceva la legittimità del debito di €.2.216,81, quale quota a carico del Comune, in favore del Sig. Criscitiello Carmine, per spese di lite compreso accessori, derivante dalla Sentenza del Tribunale Avellino n.6/19, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000, fatta salva azione di responsabilità nei confronti dell'Agente della riscossione in ordine alla prescrizione del diritto alla riscossione del credito azionato dall' Ente;

Visto il parere fornito dall'Avv. Sorriento con nota acquisita al prot. n. 13925/2019, secondo il quale *la prescrizione del credito vantato dal Comune di Atripalda è stata determinata dall'inattività della concessionaria della riscossione a seguito della corretta attività accertativa del Comune nel termine di 5 anni dalla morosità;*

Preso atto, come evidenziato dal predetto Legale, che la Sentenza in questione ha accertato che *“Come si rileva dall'estratto conto prodotto dal concessionario le cartelle di pagamento, non impugnate, sono state notificate dal 2001 al 2003 e che il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica dell'intimazione di pagamento, è intervenuto solo in data 21/11/2015 ovvero oltre il decennio, tutti i crediti sono da considerarsi prescritti”;*

Richiamata la Sentenza 27218/2018 della Cassazione che fa chiarezza su un dibattito principio di diritto, secondo cui: *l'affidamento della riscossione comporta, per un verso, la predisposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (articolo 1188 codice civile) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza legale a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure coattiva in base alla disciplina propria dell'esecuzione forzata. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è di per sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, in base all'articolo 1710 codice civile, nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato, evidenziando che in virtù del rapporto tra il concessionario e l'Ente creditore esiste un vero e proprio obbligo per il mandatario, il quale deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e che dunque risponde direttamente dell'estinzione del diritto per prescrizione tramite l'azione di responsabilità, per non avere salvaguardato il credito essendo il concessionario legittimato a interrompere il relativo termine;*

Rilevato che:

- qualora l'Ente impositore decida di avvalersi, ai sensi di legge, dell'Agente della riscossione, questi, oltre a risultare legittimato a ricevere il pagamento, ex art. 1188

Cc, acquisisce anche tutti gli oneri derivanti dal mandato con rappresentanza ricevuto, conseguentemente, è tenuto a compiere gli atti e le azioni necessarie per ottenere il pagamento, fino a giungere all'instaurazione delle procedure esecutive, secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale, comportando che il concessionario della riscossione sia tenuto anche alla salvaguardia del credito con la diligenza del "buon padre di famiglia" (art. 1710 Cc), evitando, quindi, l'estinzione dello stesso per prescrizione, atteso che gli atti posti in essere dal concessionario-mandatario, sono idonei, ex artt. 2943 e 2945 Cc, ad interrompere il decorso del termine

prescrizionale

;

- conseguentemente, qualora il concessionario abbia, per colpa, lasciato prescrivere il credito dell'Ente impositore, dovrà risarcire il danno allo stesso cagionato;

Vista la successiva comunicazione prot. n. 14226/2019 con la quale l'Avv. Sorriento evidenzia che il passaggio in giudicato della Sentenza (3/07/2019) determina l'incontestabilità da parte dell'Agenzia delle Entrate, in sede di azione di responsabilità, circa l'accertamento compiuto dal Giudice e quindi il vantaggio per il Comune di Atripalda di non dover dimostrare l'inadempimento;

Ritenuto, quindi, recepire le valutazioni del Legale del Comune e opportuno assumere determinazioni in merito;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/12,

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

1. **Di Promuovere**, per la causale ed i motivi di cui in premessa, azione di responsabilità nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione in ragione della pronuncia di estinzione per prescrizione del credito relativo a canoni di locazione vantato dal Comune di Atripalda nei confronti del sig. Criscitiello Carmine, pari ad euro 6.079,69 oltre interessi, giusta Sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/19, passata in giudicato, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento Criscitiello Carmine/ Comune + Agenzia delle Entrate Riscossioni.
2. **Di Demandare** al Sindaco la nomina del Legale secondo le vigenti disposizioni statutarie e secondo il principio della continuità trattandosi di giudizio connesso, e al VII Settore la convenzione disciplinante l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012.
3. **Di Incaricare** il II Settore, Servizio Patrimonio, di fornire al Legale designato ogni elemento utile alla difesa dell'Ente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 02-12-2019

Dal Municipio, li 02-12-2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 02-12-2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 02-12-2019

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia